

TERZO

INCONTRO

LE AUTONOME

LOCAL

ARTICOLO 114

(Testo previgente alla legge cost. n.3 del 2001)

La Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni.

PRIMO COMMA

ARTICOLO 114 (testo vigente)

La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane*, dalle Regioni e dallo Stato.

*Le città metropolitane non sono state ancora effettivamente realizzate

SECONDO
COMMA

ARTICOLO 114 (testo vigente)

I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi* con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

*** Gli enti locali hanno pari dignità istituzionale rispetto allo Stato**

TERZO COMMA

ARTICOLO 114 (testo vigente)

Roma è la capitale della Repubblica.

La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ARTICOLO 118

(Testo previgente alla legge cost. n.3 del 2001)

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici

ARTICOLO 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurare l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà*, differenziazione** e adeguatezza***

* Funzioni amministrative attribuite, prima di tutto ai Comuni

** Obbligo di considerare le peculiarità di ciascun livello di governo

*** Obbligo di garantire sempre un adeguato esercizio delle funzioni assegnate

ARTICOLO 118

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie* e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.**

* Ad esempio servizi alla comunità o uso del territorio

** Ad esempio i servizi elettorali

TERZO COMMA

ARTICOLO 118

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del co.2 dell'art.117 (immigrazione e ordine pubblico e sicurezza),

e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

*Il terzo comma introduce una delle poche ipotesi in cui, espressamente, viene previsto il coordinamento di attività che fanno capo a livelli di governo diversi...opportuno in quanto si tratta di materia concorrente

ARTICOLO 118

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*

* Il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale

ART. 118 COST.

SUBSIDIARIETA' VERTICALE E ORIZZONTALE

Verticale: gli organismi superiori intervengono solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi (118, co.1)

Orizzontale: i pubblici poteri intervengono solo se i privati cittadini non riescono a realizzare i bisogni collettivi (118, co.4)

TUEL (DLgs. 18 agosto 2000, n. 267) DM 13 dicembre 2022, dal DLgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dalla **L. 29 dicembre 2022, n. 197**

20 REGIONI

15

regioni a statuto ordinario (131)*

5

regioni a statuto speciale (116)

(Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (Province autonome di Trento e Bolzano), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli Venezia Giulia

Lo Statuto deve avere sempre contenuti in armonia con la Costituzione Italiana

*** L'originario art. 131 prevedeva la regione Abruzzi e Molise.**

La XI disp. trans. consentiva di creare, entro la fine del 1963, Regioni con popolazione anche < milione di abitanti. Su questa base la **L.Cost. 3/63 ha creato le Regioni di Abruzzo e Molise che prima costituivano un territorio unico.**

ARTICOLO 116

(Testo previgente alla legge cost. n.3 del 2001)

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-
Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta

sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali

ARTICOLO 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia *, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale **

*Gli statuti delle Regioni speciali prevedono 3 tipologie di potestà legislative:

- piene o esclusiva;
- ripartita o concorrente;
- integrativo-attutiva (la possibilità di integrare e dare attuazione alle leggi statali nelle materie individuate dagli stessi statuti)

** Tutela differenziata rispetto agli statuti delle Regioni ordinarie

ARTICOLO 116

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie concorrenti , l'organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, ambiente e beni culturali possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali.

Il cd. regionalismo differenziato

Anche Regioni non speciali possono ottenere maggiore autonomia (nel rispetto dei principi finanziari che gravano sugli enti locali-119) in materie concorrenti (per le quali lo Stato fissa la disciplina di principio e le Regioni quella di dettaglio) ed esclusive statali.

ARTICOLO 117

➤ **Prima della riforma (L.Cost. 3/2001)**

l'articolo indicava quali fossero le materie in cui le Regioni potevano legiferare, comunque nel rispetto sia dei principi di cui alla legge nazionale sia dell'interesse statale e delle altre Regioni.

➤ **Oggi**

sono tassativamente indicate quelle di competenza esclusiva statale e concorrente mentre ognuna che non vi rientri spetta alla potestà regionale.

ARTICOLO 117

- **La potestà legislativa statale e quella regionale sono accomunate sotto i medesimi limiti: rispetto della Costituzione, del diritto comunitario ed internazionale (sia pattizio che consuetudinario).**
- **Quella regionale, però, è soggetta anche ad un vincolo di tipo geografico: ciascuna Regione, infatti, non può che legiferare per il proprio territorio.**

Spetta alle Regioni la competenza legislativa residuale,
con i seguenti limiti:

- **Costituzione**
- **Diritto comunitario ed internazionale**
- **I principi fondamentali, riferibili alla legislazione concorrente;**
- **La riserva di legge** (quando la Costituzione rinvia la disciplina di una determinata materia alla legge, ci si riferisce solo alla legge dello Stato (ad es. art. 25 Cost. Per la materia penale)
- **Le materie elencate nell'art. 117**
- **Le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei principi generali dell'ordinamento.**

**Spetta alle Regioni la competenza a regolamentare
nelle materie di:**

- **legislazione concorrente (co.3)**
- **legislazione residuale (co.4)**
- **di competenza esclusiva statale, per le quali lo Stato abbia conferito la delega ad una o più Regioni.**

**Il Governo o la Regione
che ritiene violata la sua competenza
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione**

Regioni e *Avvocatura dello Stato*:

Regioni a Statuto

- ***Ordinario***: possono affidare il patrocinio (in via generale o caso per caso)
- ***Speciale***: sono obbligate in base agli Statuti

Differenze tra i due tipi di Regioni:

- 1) Procedimento di formazione dello Statuto***
- 2) Competenza legislativa e amministrativa***
- 3) Sistemi finanziari***

Lo Statuto regionale ordinario

Una piccola Costituzione in ambito regionale

Una legge regionale atipica e rinforzata, approvata con un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario, con abolizione dell'approvazione con legge del Parlamento nazionale, ma il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione. E' possibile sottoporre a referendum uno Statuto regionale su richiesta di un 50° degli elettori della Regione.

Lo Statuto regionale speciale

Adottati con legge costituzionale, possono essere modificati solo con la procedura aggravata di revisione costituzionale (138)

Organi di Governo regionale:

- ***Consiglio regionale*** → ***Parlamento***
- ***Giunta regionale*** → ***Consiglio dei Ministri***
- ***Presidente della giunta*** → ***P.d.C.M. e P.d.R.***

Il Parlamento giammai può sostituirsi a organi della Regione (117)

Il Governo: in caso di mancato rispetto del diritto comunitario, internazionale, sicurezza pubblica, tutela dell'unità giuridica ed economica (120, co.2 Cost.)

Consiglio regionale

- **Durata: 5 anni**
- **Numero consiglieri: 80 >6 milioni abitanti**
 - 60 >4 milioni abitanti**
 - 50 >3 milioni abitanti**
 - 40 >1 milione abitanti**
 - 30 < 1 milione abitanti**
 - 90 Sicilia**
 - 80 Sardegna**
 - 70 Trentino**
 - 35 Valle d'Aosta**
 - Friuli Venezia Giulia 1 ogni 20.000 ab.**

Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri (122, co.3)

Consiglio regionale

- **Attribuzioni: potestà legislative**
propone leggi al Parlamento
richiede referendum abrogativo e costituzionale
designa i delegati per elezione P.d.R.
partecipa alla modifica delle circoscrizioni territoriali
determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione

- **Status di consigliere: No immunità penale**
Insindacabilità opinioni espresse e voti dati nell'esercizio funzioni
Rappresentano intera Regione (no mandato imperativo)

Incompatibilità tra consigliere/assessore regionale e parlamentare/consigliere altra Regione/parlamentare europeo (122, co.2)

I casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale.

Il Presidente della Giunta regionale

Attribuzioni:

- ❖ ***rappresenta la Regione***
- ❖ ***dirige la politica della Giunta e ne è responsabile***
- ❖ ***nomina i componenti della Giunta regionale***
- ❖ ***promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali***
- ❖ ***dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica***

POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA E CONCORRENTE

- **Esclusiva**: Tutte quelle non espressamente indicate nel 117
- **Concorrente**: -) allo **Stato**: norme di principio fondamentali
-) alle **Regioni**: norme di dettaglio e di sviluppo

Es. «...istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale»*

***tutte quelle attività, sia di carattere tecnico che pratico, che possono essere seguite dai cittadini che hanno adempiuto gli obblighi scolastici, al fine di riuscire ad ottenere il primo lavoro o raggiungere una riqualificazione professionale**

SCIoglimento Consiglio regionale e RIMOZIONE Presidente Giunta

- **Parere commissione parlamentare per le questioni regionali**
- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri**
- **Proposta avanzata dal P.d.C.M. al P.d.R.**
- **Decreto motivato del Presidente della Repubblica (126)**

- ❖ **Atti contrari alla Costituzione**
- ❖ **Gravi violazioni di legge**
- ❖ **Ragioni di sicurezza nazionale**

Sfiducia del Consiglio al Presidente Giunta/dimissioni/morte/rimozione/impedimento permanente/dimissioni maggioranza consiglieri —————> scioglimento Consiglio

LE REGIONI E L'UNIONE EUROPEA (117 co.5)

***Regioni/Province Trento e Bolzano
nelle materie di loro competenza,
partecipano alla formazione degli atti normativi
comunitari
e attuano e eseguono accordi internazionali e atti U.E.
con eventuale potere sostitutivo dello
Stato in caso di inadempienza***

ART. 119 *L'autonomia finanziaria degli enti locali*

I **Comuni**, le **Province**, le **Città metropolitane** e le **Regioni** hanno:

1) **autonomia finanziaria di entrata e di spesa*** e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea**

2) **risorse autonome** (stabiliscono tributi ed entrate propri, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

*L. Cost. n. 3/2001

** L.Cost. n.1/2012 (pareggio di bilancio)

L'AUTONOMIA FINANZIARIA degli enti locali

Le risorse degli enti territoriali devono consentire loro di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Gli enti locali hanno un proprio patrimonio e risorse autonome.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti

Fusione e creazione di Regioni con minimo 1 milione ab. (132)

- richiesta di tanti Consigli comunali pari a un terzo della popolazione interessata
- sentiti i Consigli regionali
- approvazione con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse
- con legge costituzionale

Distacco di Province/Comuni da una Regione e aggregazione ad un'altra

- richiesta delle province/Comuni
- sentiti i Consigli regionali
- approvazione con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse *
- con legge della Repubblica

* L.Cost.n.3/2001

Variazione di territorio di una Provincia e istituzione di nuove Province(133)

(non è richiesto un minimo di popolazione per la creazione di una provincia)

➤ **Iniziativa dei Comuni**

➤ **Sentita la Regione**

➤ **Legge statale**

Istituzione di nuovi Comuni e modifica del territorio e denominazione (133)

➤ **Sentite le popolazioni interessate**

➤ **Legge regionale**